



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARUGATE

Via San Francesco, 9 – 20061 CARUGATE (MI)
tel. 02.92151388

email: miic8bj003@istruzione.it – miic8bj003@pec.istruzione.it

sito: <https://www.comprensivocarugate.edu.it>

Codice IPA: [_istsc_miic8bj003](#) – Codice Univoco: UFI6UE – Codice Fiscale: 94030910155



Carugate, 05/10/2021

Alla cortese attenzione di:
Tutto il Personale Scolastico

Per conoscenza di:
Genitori

Oggetto: D.L. 111/2021 come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 24/9/2021

Per opportuna conoscenza si riportano le principali modifiche ed integrazioni al Decreto Legge n. 111/2021, in occasione della conversione nella Legge n. 133 del 24 settembre 2021:

- è estesa da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021. Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido;
- è confermato l'obbligo di utilizzo della mascherina per gli alunni al di sotto dei sei anni ma frequentanti la scuola primaria e l'esonero per quelli al di sopra dei sei anni ma frequentanti la scuola dell'infanzia;
- si sancisce nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia l'obbligo per il personale (sia docente che ATA) di indossare la mascherina FFP2 o FFP3 secondo quanto previsto nel DVR. Alla stessa stregua, nelle scuole primaria e secondarie, in presenza di bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il DVR dovrà valutare il relativo rischio e prevedere o l'utilizzo di FFP2 o quello di FFP3 a tutto il personale in contatto con i contesti a rischio;
- è disposto che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2;
- si stabilisce che all'assenza per mancato possesso ed esibizione della certificazione verde non corrispondono né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominato; rappresenta una novità di rilievo il fatto che la sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino all'adempimento dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde e fino alla scadenza del contratto del sostituto. Tale contratto non può superare la durata di quindici giorni

Si rimanda comunque alla lettura del testo integrale della Legge sopra-citata, per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Luca Zaccagnino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa